



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 49

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

102<sup>a</sup> seduta: martedì 24 giugno 2014

Presidenza del presidente MARCUCCI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE .....	Pag. 3, 5, 8
BARRACCIU, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i> . . .	5
* BLUNDO (M5S) .....	7
BOCCHINO (Misto-ILC) .....	4
REGGI, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i> .....	3
ALLEGATO ( <i>contiene i testi di seduta</i> ) .....	9

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Barraciu e per l'istruzione, l'università e la ricerca Reggi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,10.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00829, presentata dal senatore Bocchino e da altri senatori.

REGGI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in merito a quanto rappresentato nell'interrogazione di cui è primo firmatario il senatore Bocchino, ricordo anzitutto che i percorsi abilitanti speciali (PAS) e i tirocini formativi attivi (TFA) non rientrano nell'ordinaria offerta formativa deliberata annualmente dagli atenei e vengono organizzati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. Non si tratta, quindi, della formazione relativa ai docenti già in servizio e posti alle dipendenze del Ministero, per i quali è evidentemente assicurata la formazione e per i quali sono previste specifiche risorse.

I percorsi TFA e PAS sono attivati dalle università e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) sulla base del fabbisogno formativo di insegnanti e dell'offerta formativa degli atenei per ogni classe di abilitazione e non seguono la consueta procedura di definizione dell'offerta formativa universitaria. Richiedono, pertanto, uno sforzo organizzativo delle università che si sovrappone, in un'ottica di servizio al Paese, alla normale erogazione dell'attività didattica sui corsi di laurea, comportando costi aggiuntivi per docenza e strutture.

Riguardo all'aspetto economico sollevato, gli onorevoli interroganti richiamano l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, il quale prevede che la contribuzione studentesca non possa eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato. In proposito, bisogna tener conto che, ai sensi dell'articolo 1, lettera b), dello stesso decreto, il limite del 20 per cento si riferisce esclusivamente alle entrate contributive derivanti dai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico. Tale limite non può, quindi, essere applicato nel caso specifico, trattandosi di servizi formativi aggiuntivi che prevedono il rilascio di un titolo abilitante che diventa requisito di ac-

cesso per la partecipazione al concorso per l'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola.

Tuttavia, l'Amministrazione si è adoperata affinché fosse agevolata agli interessati la frequenza dei corsi. L'articolo 6 del decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 58 del 2013, richiamato dagli interroganti, riporta indicazioni al riguardo specificando che le lezioni si tengono, in linea di massima, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata del sabato, con possibilità di concentrare le attività, in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e all'organizzazione di fasi intensive, nei periodi di sospensione delle lezioni. Ciò per favorire coloro che sono impegnati in attività di supplenze annuali, ma che vogliono comunque conseguire il titolo abilitativo.

BOCCHINO (*Misto-ILC*). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Reggi per la risposta, della quale tuttavia non posso che dichiararmi insoddisfatto.

Prendo atto ovviamente del fatto che questi corsi (TFA e PAS) non sono considerati dal Ministero come parte dell'offerta formativa delle università. Questa è una situazione decisamente insoddisfacente, perché, da quanto emerge dalla risposta, questi corsi nella sostanza non ricadono in nulla; non sono considerati un percorso di studio, né parte dell'offerta formativa dei docenti o delle università.

Nella situazione che quindi traspare questi corsi rimangono in una sorta di «terra di nessuno», inoltre, coerentemente con tale situazione, gli insegnanti che pure intendono frequentarli non sono supportati sul piano economico, né viene loro facilitata la frequenza che ricordiamo essere estremamente impegnativa. Si tratta, infatti, di corsi della durata di quattro o sei mesi, che prevedono lo svolgimento di quattro o cinque ore di lezione al giorno e che peraltro sono rivolti a persone che in molti casi già lavorano. Tutto ciò getta ombra su questi corsi che non sembrano essere considerati come una opportunità di formazione; ricordiamo che sono dedicati a persone che in certi casi già lavorano, ma che vogliono ottenere un titolo abilitante.

Ribadisco, quindi, che si tratta di una situazione piuttosto insoddisfacente, che per di più genera una disparità fra insegnanti, nello specifico tra quelli che si possono permettere di frequentare i corsi, sia economicamente, sia dal punto di vista lavorativo, e quelli che magari sono ugualmente meritevoli, ma che di fatto non se lo possono permettere, perché non hanno le possibilità economiche, né il tempo e le condizioni lavorative per garantire la frequenza.

Questa situazione andrebbe allora affrontata in modo diverso, riconoscendo a questi corsi una valenza formativa e facendo scattare tutti quei meccanismi in grado di agevolare il percorso formativo degli insegnanti, che giustamente il Sottosegretario ha ricordato.

Occorre considerare che tutte le iniziative volte al miglioramento della formazione del personale docente vanno a vantaggio della collettività e non solo del singolo insegnante.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00912, presentata dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

BARRACCIU, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo*. Signor Presidente, mi riferisco all'interrogazione con la quale la prima firmataria, senatrice Blundo, chiede al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo quali iniziative intenda adottare per il recupero del complesso comprendente la chiesa della Lauretana ed in generale quali atti intenda porre in essere per eliminare le lungaggini burocratiche relative alla ricostruzione degli immobili nel centro storico dell'Aquila.

Vorrei a tale proposito riferire che l'azione del Ministero nel comune dell'Aquila e nel cosiddetto cratere sismico e le iniziative relative alla conservazione del patrimonio coinvolto dal sisma del 6 aprile 2009, nonché l'attività di ricostruzione, sono tornate alla gestione ordinaria in forza dell'articolo 67-bis del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 134 del 7 agosto 2012, che ha disposto la cessazione dello stato di emergenza.

La caratteristica di tale provvedimento è di avere istituito due uffici speciali per la ricostruzione, competenti rispettivamente per la città dell'Aquila e per i restanti Comuni del cratere sismico («con il compito prioritario di fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ed effettuare il monitoraggio finanziario ed attuativo»), e di aver affidato al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate ai processi di ricostruzione e di sviluppo.

La precedente scelta emergenziale, all'indomani del sisma del 6 aprile 2009, aveva posto in capo a un vice commissario anche la titolarità ad operare per la messa in sicurezza, necessaria e indifferibile, del patrimonio culturale. Tuttavia, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nella sua articolazione regionale, si era adoperato in un'attività di programmazione dei restauri, che purtroppo però non poteva contare su risorse straordinarie, poiché l'emergenza determinatasi, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati, avevano dato particolare riguardo ad altre priorità. Tuttavia, sul finire del 2010 è stato possibile avviare le verifiche della vulnerabilità sismica del patrimonio in consegna all'Amministrazione al massimo e più accurato livello.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 ha previsto la cessazione dell'attività in capo ai beni culturali del vice commissario delegato – dunque già qualche mese prima della fine dell'emergenza generale – individuando anche nella Direzione regionale il soggetto titolato a guidare, con gestione ordinaria pur garantendo velocità nell'azione, il processo di progettazione e i lavori sui beni culturali dei centri storici monumentali. La Direzione regionale ha perfezionato e chiuso tutti i protocolli d'intesa che fanno capo a donazioni degli Stati esteri, mi riferisco ad esempio a quello relativo alla Chiesa di Santa Maria del Suffragio, basato sulla cooperazione italo-francese. Si è chiuso inoltre

il restauro della Chiesa di San Giuseppe, grazie al contributo del Kazakistan, mentre sono in fase di esecuzione i cantieri di Palazzo Ardinghelli e della Chiesa di San Gregorio, con la donazione russa, nonché della parrocchiale di Onna, che fa capo alla Germania.

Oltre agli interventi riassunti, è stato redatto un programma novennale, concordato anche con la Curia, per quanto riguarda i beni ecclesiastici, in cui è ben delineato il quadro degli interventi prioritari di restauro, sulla base di alcuni criteri fondamentali, come l'ubicazione dei monumenti nel cosiddetto «asse centrale» e nei cosiddetti «quarti», ovvero quegli isolati complessi della città storica che sono alla base dell'individuazione degli «aggregati» ai fini della progettazione coordinata e del contributo o indennizzo, della facilitazione della cantierabilità e della gestione logistica.

La delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012 individua, tra i settori prioritari, i beni di interesse storico-culturale e consente di finanziare e di avviare il restauro di oltre venti edifici nell'intera area colpita dal sisma.

Sono pertanto 98 gli interventi che la Direzione regionale, con le relative Soprintendenze, nella filiera delle competenze, sta curando dalla fine della gestione commissariale, mediante una strategia molto articolata e concertata che ha consentito di sciogliere parecchi nodi tecnico-amministrativi e di incrementare l'attività della conservazione del patrimonio culturale.

Per quanto riguarda segnatamente il complesso edilizio di proprietà privata denominato Istituto FMA, comprendente la Chiesa della Lauretana, alla quale si fa riferimento nell'interrogazione, vorrei riferire che, nell'aprile dello scorso anno, il funzionario responsabile della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Aquila ha esperito un sopralluogo congiunto con gli architetti incaricati dalla proprietà della redazione del progetto di riparazione dei danni provocati dal sisma e di miglioramento sismico.

Nel corso di tale visita ispettiva si è preso atto del livello di danno sismico accusato dalla struttura nel suo insieme. In particolare, la Chiesa della Lauretana, che risale alla seconda metà del XIX secolo e insiste parzialmente sul sito dell'antica chiesa titolata a San Lorenzo di Pizzoli «*intra moenia*» – della quale si leggono ancora all'esterno le tracce delle fondazioni, una monofora trilobata a tutto sesto con marcate sguinciature, tutta in pietra locale concia, ed un marcapiano, pur esso in pietra concia locale – presenta all'interno il crollo della volta che copriva la prima campata della nave, costituita da mattoni in foglio, e lesioni diffuse che hanno provocato in alcune zone la perdita degli intonaci moderni che hanno lasciato però a vista più antichi intonaci che, in alcuni casi, parrebbero decorati.

Il resto del complesso edilizio, con struttura portante tutta in cemento armato, esula dalle competenze del nostro Ministero in quanto non sottoposto alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché realizzato negli anni Sessanta dello scorso secolo e con tecniche e materiali non interessanti, né dal punto di vista culturale, né formale.

Per quanto attiene, invece, allo stato delle opere d'arte mobili che la chiesa conservava, si comunica che le due pale d'altare esistenti nella chiesa e di fattura recentissima sono conservate presso l'immobile in argomento al riparo da qualsiasi causa di degrado.

Dopo il sopralluogo congiunto al quale accennavo prima, il Ministero non ha più avuto notizie ufficiali in merito. Da notizie assunte per le vie brevi, direttamente dalla Soprintendenza competente presso gli architetti presenti al sopralluogo e dai legali rappresentanti della proprietà, è risultato che il progetto di riparazione e miglioramento sismico del compendio immobiliare in argomento è ancora in corso di redazione.

Proprio in ragione di tale circostanza non è possibile determinare le somme necessarie al recupero del complesso, né le tempistiche previste dalle specifiche norme. Sempre la redazione dello stesso progetto potrà eventualmente individuare le modalità di «separazione» strutturale tra la Chiesa ed il resto del compendio immobiliare.

Con riferimento, infine, alla nota conclusiva sulle presunte «lungaggini burocratiche relative alla ricostruzione degli immobili di interesse culturale e religioso siti nel centro storico dell'Aquila», si precisa che gli uffici sul territorio stanno procedendo dal 2011 con regolarità e costanza – in ossequio alle disposizioni dettate dalle ordinanze per la ricostruzione – all'esame dei progetti di competenza per immobili di edilizia privata dichiarati di interesse culturale. È sufficiente collegarsi al sito della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo per averne chiara contezza.

Nell'elenco delle chiese che saranno restaurate da qui al 2021 non compare la chiesa in parola poiché la Curia non ha ritenuto di inserirla nella programmazione novennale che ho dianzi menzionato.

BLUNDO (M5S). Ringrazio il sottosegretario Barracciu per la risposta molto dettagliata che ci ha fornito e, in particolare, per la spiegazione molto approfondita su quanto si sta facendo e su come viene gestita la questione riguardante gli edifici, sottoposti alla tutela del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai quali si fa riferimento nell'interrogazione.

Credo si debba tuttavia richiamare l'attenzione sul fatto che ultimamente a L'Aquila sono stati eseguiti degli arresti e tra gli arrestati figura anche il vice commissario alla ricostruzione Marchetti, che era incaricato di inserire nel rapporto sui beni culturali da tutelare proprio la Chiesa della Lauretana.

Nonostante il sopralluogo svolto e l'attenzione che è stata dedicata alla questione, detta Chiesa, che rappresenta una realtà storica e artistica di una certa rilevanza, non risulta inserita tra i beni culturali da tutelare.

Inoltre, poiché da quanto il sottosegretario Francesca Barracciu ci ha riferito i lavori sono tuttora sospesi, mi auguro che ci sia un impegno del Governo sulla questione, anche nell'ottica di separare la parte storica del bene dal restante edificio, soprattutto in considerazione del fatto che dalle notizie che purtroppo ci arrivano dal territorio – riprese anche dalla

stampa – sembrerebbe che in tale area si intenda realizzare una birreria, il che sarebbe alquanto preoccupante. Di certo gli arresti che ci sono stati non ci inducono a pensieri positivi perché, francamente, se c'è stato un intervento della magistratura di una certa rilevanza significa che si sta agendo con poca chiarezza e trasparenza.

Mi preme sollecitare dunque la massima attenzione da parte del Ministero per questi immobili di interesse culturale.

In conclusione, mi dichiaro parzialmente soddisfatta considerato che, nonostante la risposta alquanto dettagliata, non è stata ancora data una soluzione complessiva alla vicenda. Rimango pertanto in attesa di ulteriori delucidazioni su quanto si intenda fare.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori hanno termine alle ore 15,30.*



ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

BOCCHINO, BATTISTA, CASALETTO, BIGNAMI, CAMPANELLA, MASTRANGELI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

dalla lettura delle fonti contrattuali, ed in particolare del contratto collettivo nazionale del lavoro (articolo 36, comparto scuola) e del contratto collettivo nazionale integrativo formazione del comparto scuola, tuttora vigenti, emerge che il diritto alla formazione, inclusa quella in ingresso «costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale». «L'attività di formazione costituisce pertanto un diritto per il personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato ed un dovere per l'amministrazione, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo di tutte le professionalità»;

le fonti concordano nell'affermare che la formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentano l'accesso a percorsi universitari e ribadiscono il carattere di gratuità che tali percorsi devono avere, il diritto per i partecipanti a vedersi rimborsate eventuali spese per la partecipazione alla formazione, nonché il diritto alla remunerazione delle ore dedicate alla frequenza;

l'articolo 64 del contratto nazionale stabilisce in particolare che «Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento» e che «il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio», mentre il contratto integrativo elenca tra gli obblighi contrattuali a carico dell'amministrazione quello di «assicurare le condizioni per la costruzione di un sistema permanente di opportunità formative», nonché l'introduzione di interventi formativi per la «formazione in ingresso del personale docente e ATA»;

la Carta dei servizi scolastici, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 1995, ribadendo tale concetto, afferma che «L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari»;

il diritto dell'Unione europea, oltre a sottolineare e riconoscere l'importanza del diritto alla formazione, impegna gli Stati membri a «migliorare l'organizzazione della formazione professionale iniziale e la formazione professionale permanente, per agevolare l'inserimento e il reinse-

rimento sul mercato del lavoro» (art. 150 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

secondo la direttiva 1999/70/CE, inoltre, «Nella misura del possibile, i datori di lavoro dovrebbero agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale»;

considerato inoltre che la Carta sociale europea, nel ribadire il diritto che ha ogni persona ad «adeguati mezzi di formazione professionale», stabilisce che «Per assicurare l'effettivo esercizio del diritto alla formazione professionale, le parti s'impegnano alla riduzione o abolizione di tutti i diritti ed oneri, alla concessione di assistenza finanziaria nei casi appropriati e all'inclusione nel normale orario di lavoro del tempo destinato ai corsi di formazione supplementari»;

visto che:

nella sentenza n. 7121/2002 del TAR Lazio, i magistrati, entrando nell'ambito delle modalità di allestimento delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS, i corsi abilitanti previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341), ribadivano che «Per corrispondere allo spirito della normativa comunitaria, la formazione di insegnanti specializzati si configura come un servizio da rendere nell'interesse preminente della comunità (sia statale che europea). Gli oneri devono essere, pertanto, a carico della comunità medesima»;

è utile ribadire che, secondo il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, art. 5, relativo ai costi dei percorsi universitari, «la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato», mentre le università, in spregio a tali dettami, hanno stabilito di porre interamente a carico degli studenti il costo dei percorsi abilitanti speciali (PAS) e dei tirocini formativi attivi (TFA);

tenuto conto inoltre che:

il Consiglio di Stato, nel parere consultivo emanato in data 2 febbraio 2010, n. 00372/2010, chiamato ad esprimersi sul regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, censurò la misura che prevedeva che i corsi previsti venissero interamente finanziati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi dei corsisti. La sezione individuava «al riguardo un possibile conflitto con il principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a tutte le prestazioni patrimoniali imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno (ragion per cui il problema investe – oltre le tasse – i contributi, anche qualora se ne voglia disconoscere la natura fiscale). Detto principio è compromesso non solo in mancanza di una base formale del potere impositivo, ma anche in assenza della fissazione in norme di legge dei criteri fondamentali cui lo stesso deve ispirarsi». Il Consiglio di Stato emanava quindi anche in conseguenza di tali osservazioni un parere sospensivo;

inoltre, con la nota Prot/A00/UffLeg/929 del 23 febbraio 2010 sottoscritta dal capo dell'ufficio legislativo, Germana Panzironi, il Ministero ha risposto a tali affermazioni assicurando che i corsi di formazione degli insegnanti attualmente esistenti sono coperti, in parte, con le somme erogate nell'ambito della programmazione annuale predisposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1998, n. 25, consolidata nei bilanci degli atenei nel fondo di finanziamento ordinario, ed in parte con gli introiti derivanti dalla contribuzione degli iscritti ai corsi;

per quel che riguarda la contribuzione studentesca il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 306 ha stabilito un importo fisso delle tasse di iscrizione, con un limite complessivo all'ammontare della contribuzione pari al 20 per cento del fondo per il finanziamento ordinario (FFO). In sostanza si è voluto assicurare che, fermo restando le disposizioni in materia di contribuzione universitaria, dall'attivazione dei nuovi corsi non derivassero ulteriori incrementi del fondo di finanziamento ordinario;

in un secondo parere n. 01061/2010 emanato in data 19 marzo 2010, sempre in merito al regolamento concernente la definizione delle modalità e dei requisiti della formazione iniziale degli insegnanti, la sezione consultiva del Consiglio di Stato, anche a seguito dei chiarimenti pervenuti dall'amministrazione osservava che «per quel che riguarda, infine, le perplessità manifestate nel parere interlocutorio in ordine all'articolo 16, il Ministero, nel chiarire che la contribuzione a carico degli studenti è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, che ne limita l'incidenza al 20 per cento dell'importo del Fondo di finanziamento ordinario, ha provveduto a riformulare in questo senso la norma» e ha quindi finalmente emanato un parere favorevole;

disattendendo, invece, del tutto tali disposizioni, il Ministero e le università, nell'attivazione dei corsi «abilitanti all'insegnamento» previsti dal decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, «Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti», hanno posto a totale carico degli studenti che frequenteranno i percorsi di cui all'art. 15, TFA e PAS, le spese di iscrizione e frequenza, anche qualora tale personale risulti assunto alle dipendenze dell'amministrazione;

non di secondaria importanza risulta inoltre il carico di lavoro eccessivo che tali percorsi richiedono. Secondo le previsioni di cui al decreto ministeriale n. 249, TFA e PAS prevedono infatti rispettivamente il conseguimento di 41 e 60 crediti formativi universitari, e quindi un impegno effettivo di almeno 1.025 ore;

per farsi un'idea di ciò che tale carico comporta, si pensi che un docente iscritto ai PAS che si trovasse ad assolvere tali obblighi, dovrebbe dedicare alla frequenza e allo studio non meno di 5 ore e mezzo giornaliere, per un periodo di almeno 6 mesi, oppure di almeno 8 ore e mezzo per 4 mesi. A tale monte orario è inoltre necessario aggiungere le ore necessarie per il raggiungimento delle sedi universitarie presso cui si svolgono tali corsi;

la maggior parte delle università e degli atenei incaricati della gestione di tali percorsi hanno riportato nei bandi e sui calendari scolastici e/o rilasciato dichiarazioni, dalle quali si evince che i PAS si svolgeranno nell'arco di un periodo di 4-6 mesi;

ci si chiede come possa un docente con incarico annuale, magari con famiglia a carico, assolvere tali obblighi. Secondo il decreto del direttore generale 25 luglio 2013, n. 58, relativo alle modalità di allestimento dei PAS, è previsto che «la frequenza dei corsi è obbligatoria. È consentito un massimo di assenze nella percentuale del 20 per cento. Non è previsto alcun tipo di esonero dal servizio, fatta salva la fruizione dei permessi per il diritto allo studio»;

considerato che:

diritto allo studio e alla formazione sono due cose ben distinte e che i permessi del diritto allo studio non si applicano ai casi dove si prevede che i corsi frequentati siano volti all'acquisizione di competenze e di qualifiche indispensabili per il corretto svolgimento della professione di insegnante, e che pertanto ai docenti impegnati nella frequenza di TFA e PAS andrebbe invece applicata la normativa e le clausole contrattuali inerenti al diritto alla formazione; si evidenzia in ogni caso che la semplice concessione delle 150 ore di diritto allo studio ai docenti iscritti ai PAS-TFA, a fronte di un impegno previsto sulla carta anche di 10 volte superiore non sarebbe né adeguata, né sufficiente;

sono innumerevoli i docenti assunti alle dipendenze dell'amministrazione e con anni di servizio che in questi giorni si stanno licenziando dai propri posti di lavoro per poter frequentare e accedere ai corsi abilitanti, al fine di scongiurare per il futuro il rischio di vedersi scavalcati in graduatoria da chi ha la possibilità di frequentare subito tali percorsi;

molti di più sono invece i docenti che non potendo permettersi il pagamento delle rette, illegittime e salate, con la partecipazione a corsi che prevedono un impegno esclusivo e non compatibile con lavoro e famiglia, hanno rinunciato all'iscrizione e alla frequenza dei corsi;

altri ancora, rimasti alle dipendenze dell'amministrazione, pur se regolarmente iscritti ai corsi, non riusciranno probabilmente a far fronte al carico di lavoro e impegni ed oneri previsti, e pertanto rischiano di non riuscire a conseguire la qualifica finale con la conseguente estromissione dalle graduatorie di seconda fascia e dal lavoro;

nel denunciare che l'insieme di tali irregolarità e soprusi comporta anche la violazione di norme di rango costituzionale tra cui l'art. 3, secondo cui «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», e l'art. 4, «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e in che modo voglia tutelare i diritti di chi non potrà accedere o frequentare i PAS-TFA per via degli alti costi, degli obblighi di frequenza e dell'impegno esclusivo richiesto, al fine di evitare lo scavalco in graduatoria, e la conseguente perdita del posto di lavoro, da parte di chi ha semplicemente avuto la fortuna di poter disporre delle somme di denaro e del tempo necessario per l'effettivo superamento dei corsi;

in che modo intenda imporre il rispetto delle clausole contrattuali e normative che prevedono per i lavoratori docenti assunti alle dipendenze del Ministero la gratuità dei corsi, nonché delle ulteriori agevolazioni, finora completamente ignorate;

quali misure intenda adottare rispetto a quelle università, che contravvenendo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1997, nonché alle indicazioni del Consiglio di Stato, hanno stabilito di porre a carico degli studenti l'intero costo dei corsi universitari previsti dal decreto ministeriale n. 249 del 2010;

se, in considerazione delle incongruenze, delle violazioni e degli evidenti problemi legati all'organizzazione e allestimento dei PAS e TFA, intenda, in attesa che si trovi un'adeguata soluzione ai problemi sollevati, e onde evitare probabili e numerosi contenziosi, valutare l'opportunità di sospendere fin da ora i corsi avviati.

(3-00829)

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BENCINI, MARTON, CRIMI, AIROLA, BUCCARELLA, MUSSINI, CASALETTO, DE PIETRO, ORELLANA, ENDRIZZI, PUGLIA, MOLINARI, GAETTI, PAGLINI, VACCIANO, GIARRUSSO, MORRA, FUCSIA, MANGILI, BERTOROTTA, TAVERNA, CATALFO, PEPE. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'evento del 6 aprile 2009, drammaticamente noto come il terremoto aquilano, ha interessato principalmente la città di L'Aquila ed alcuni centri limitrofi minori arrivando a devastare in diversa misura, ben cinquantasette comuni posti in un'area denominata tecnicamente come «cratere sismico»;

considerato che:

con la legge 24 giugno 2009, n. 77, avente ad oggetto la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile n. 3, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» si definivano prontamente le operazioni attraverso le quali far fronte all'emergenza *post*-sismica e con successiva ordinanza n. 3761 e successive modifiche ed integrazioni è stata creata la funzione «Salvaguardia dei Beni Culturali», sotto la direzione del Vice Commissario delegato ingegnere Luciano Marchetti;

nel documento denominato «Rapporto dell'Attività della Struttura del Vice Commissario delegato per la tutela dei beni culturali a seguito del sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo», datato 28 gennaio 2010, nelle pagine 30 e 31 si elencano i beni culturali da salvaguardare. Nell'elenco non viene menzionata la chiesa della Lauretana di L'Aquila, edificio di inestimabile valore in cui sono ospitate opere d'arte risalenti al 1607;

in data odierna non risulta ancora intrapresa alcuna azione di rivalorizzazione del complesso edilizio, né è dato conoscere l'inizio degli eventuali lavori di recupero della chiesa della Lauretana, vera e propria perla del patrimonio artistico, culturale, storico e religioso della città di L'Aquila, collocata nell'omonima piazzetta dove gli annali indicano essere presente da sempre un edificio di culto mariano, risalente all'edificazione delle mura difensive cittadine di inizio XIII secolo;

buona parte degli indennizzi pubblici, destinati al recupero degli immobili ospitanti istituti religiosi, non risultano essere stati ancora elargiti nonostante il Comune di L'Aquila abbia dichiarato con atto del 20 agosto 2010 (protocollo 32358) l'area di interesse Area a «breve» – Ambito B, mediante avviso pubblico del 25 giugno 2009, in seguito all'intesa tra sindaco e commissario delegato alla ricostruzione del 17 giugno 2010,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia lo stato dell'arte in merito alla pratica di recupero del complesso edilizio denominato Istituto FMA piazza Lauretana 2 comprendente la chiesa della Lauretana;

quali siano i tempi occorrenti e le somme destinate al recupero di detto complesso e quali le verifiche effettuate al fine di separare fisicamente la chiesa seicentesca dall'immobile realizzato negli anni '60 del secolo scorso con gravi pregiudizi sia estetici che strutturali;

se sia a conoscenza delle proposte attualmente all'attenzione degli organi competenti per il recupero urbanistico dell'area denominata Santa Croce – Lauretana e delle soluzioni all'esame per la riqualificazione dell'ornato della storica piazza, che vede insistere su un noto complesso settecentesco adibito fino all'aprile 2009 ad uffici della Provincia;

quali atti di competenza intenda porre in essere al fine di rendere meno dispendiose le lungaggini burocratiche relative alla ricostruzione degli immobili di interesse culturale e religioso siti nel centro storico di L'Aquila.

(3-00912)



